

Approvato con DCC n. 49 del 28/9/2023

Comune di Bondeno

Regolamento per l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri per l'accesso, la gestione e l'erogazione di interventi economici di assistenza sociale, finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di singoli o famiglie derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Il Comune nella predisposizione del bilancio di previsione, provvede annualmente allo stanziamento delle risorse per l'assistenza economica.

Art. 2 Destinatari

I destinatari degli interventi economici del presente regolamento sono i residenti nel Comune di Bondeno che si trovano in condizioni di marginalità, povertà, vulnerabilità.

Sono parificati ai cittadini ai fini del presente regolamento, gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al D.lgs 25/07/1998 n. 286 in possesso della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno non inferiore ad un anno.

Persone non residenti, in situazioni di bisogno assistenziale urgente, possono fruire di prestazioni nei limiti delle disposizioni del presente Regolamento, salvo rivalsa per i costi sostenuti da parte del Comune di Bondeno verso il Comune di residenza, ove esistente.

Art. 3 Finalità e priorità degli interventi

Il servizio di sostegno economico ha l'obiettivo di contrastare la povertà e l'emarginazione sociale attraverso percorsi personalizzati, condivisi con i destinatari degli interventi, finalizzati alla prevenzione, al superamento o alla riduzione dello stato di disagio socio-economico e laddove l'insufficienza del reddito dei singoli o delle famiglie determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Tale integrazione deve considerarsi un supporto temporaneo alle famiglie in difficoltà, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale, oltre che stimolare l'autosufficienza per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

L'adozione dell'intervento economico nell'ambito di un "progetto" definito consensualmente tra il Servizio Sociale territoriale e il cittadino dovrà altresì caratterizzare ogni intervento ed

adozione posta in essere, in vista del superamento della situazione di bisogno e di dipendenza.

Gli interventi del Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, supportano i singoli o i nuclei familiari.

In via prioritaria il Comune garantisce il diritto alla prestazione in favore delle fasce sociali più deboli: minori a rischio, anziani ultrasessantacinquenni, inabili fisici e/o psichici, soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

CAPO II – CONDIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 4

Requisiti per l'accesso al servizio di sostegno economico

I requisiti per l'accesso al servizio sono i seguenti:

- residenza nel Comune di Bondeno;
- per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea il possesso della carta di soggiorno o il permesso di soggiorno non inferiore ad un anno in corso di validità od eventuale richiesta di rinnovo;
- Isee inferiore alla soglia determinata annualmente dalla Giunta;
- autocertificazione attestante eventuali altre entrate percepite a qualsiasi titolo e non ricomprese nella certificazione Isee;
- accettazione del progetto personalizzato di cui al successivo art.8.

Art.5

Motivi di esclusione dal servizio di sostegno economico

Costituiscono motivi di esclusione:

- Isee superiore alla soglia stabilita annualmente dalla Giunta, salvo deroghe di cui all'art 11;
- manifesta incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;
- mancata presentazione alle verifiche periodiche;
- mancata adesione e mancata collaborazione nell'attuazione del progetto personalizzato e/o inosservanza degli impegni presi (ricerca attiva di occupazione, cura nei confronti dei congiunti, attivazione nel reperimento di risorse nell'ambito familiare allargato - familiari tenuti agli alimenti);
- perdita della residenza; l'intervento economico non sarà inoltre attivato nelle more della verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento dell'iscrizione nel Registro Anagrafico della popolazione residente.

Art.6

Misura del contributo e motivi di riduzione

La misura del contributo massimo erogabile a ciascun nucleo familiare viene determinato annualmente dalla Giunta, in base a criteri oggettivi di valutazione della situazione economica, sulla base delle risorse a disposizione.

Per il primo anno di residenza nel Comune la misura del contributo spettante non potrà superare il 30% dell'importo massimo di cui al comma precedente, fatte salve specifiche disposizioni di legge o dell'autorità giudiziaria competente od eventuali deroghe stabilite dalla Commissione di cui al successivo art.9.

Potrà costituire inoltre motivo di riduzione la morosità maturata nei confronti del Comune.

Art.7

Proposta di intervento

L'Assistente Sociale, nell'ambito del progetto personalizzato di cui art. 8 condiviso con il richiedente, propone l'intervento economico alla Commissione Tecnica di cui all'art.9, motivandone l'entità e la periodicità dello stesso, entro i limiti stabiliti annualmente dalla Giunta sulla base delle risorse a disposizione.

I contributi di cui al presente regolamento si intendono assegnati al nucleo familiare, indipendentemente dal destinatario effettivo dell'intervento sulla base della valutazione della situazione economica familiare.

Art.8

Istruttoria e progetto personalizzato

I destinatari di cui all'art. 2 , rivolgendosi alla sede del Servizio Sociale Professionale del Comune di Bondeno, saranno coinvolti all'interno di un percorso di aiuto sociale finalizzato a garantire il perseguimento di cui all'art. 3.

L'assistente sociale competente provvede all'istruttoria della documentazione acquisita d'ufficio ed a tutte le verifiche ed approfondimenti ritenuti opportuni elaborando la proposta motivata di sostegno economico.

La proposta viene formulata sulla base di un progetto personalizzato, condiviso con il richiedente e dallo stesso sottoscritto, per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico e comunque con durata, di norma, non superiore a mesi 6, al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza o meno delle condizioni di bisogno.

Il progetto personalizzato prevede:

- la situazione di bisogno;
- la definizione degli obiettivi e la finalizzazione dell'intervento;
- la durata dell'intervento;
- l'ammontare della somma mensile e le modalità di erogazione;
- la cadenza, i criteri e le modalità di verifica.

Il progetto deve contenere la precisazione che il contributo richiesto verrà erogato solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale a firma del Dirigente, che valuterà la disponibilità di bilancio, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9 ultimo comma.

Il provvedimento formale verrà comunicato all'assistente sociale.

Solo dopo la comunicazione, l'assistente sociale è autorizzata ad iniziare il progetto.

Art.9

Commissione Tecnica

La proposta di intervento dell'Assistente Sociale, documentata e motivata, verrà esaminata collegialmente da una Commissione Tecnica interna nominata dal Dirigente.

E' presieduta dal Dirigente del Servizio Sociale o suo delegato e composta dalle assistenti sociali delle rispettive aree (adulti, minori anziani , disabili)—e dal Capo Servizio Amministrativo con funzioni anche di segretario verbalizzante.

La seduta si ritiene valida alla presenza del presidente, e di almeno 1 assistente sociale.

La Commissione si riunisce, di norma mensilmente, non verranno prese in esame pratiche incomplete.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra far fronte con immediatezza, il Dirigente del Servizio Sociale potrà adottare delle decisioni su semplice segnalazione dell'Assistente Sociale, senza bisogno di una relazione completa, che dovrà essere poi presentata sottoposta alla Commissione Tecnica di cui al comma 1 per la necessaria ratifica alla prima sessione utile della Commissione.

Art. 10 Destinazione contributo

Sono di norma ammesse a contributo le seguenti spese:

1. Bollette luce, acqua, gas, tassa rifiuti . L'assistito si impegnerà a chiedere successiva rateizzazione degli importi dovuti agli enti erogatori;
2. Spese per il pagamento di canoni di affitto e spese condominiali di importo elevato, qualora non erogabili da altri enti;
3. Spese per acquisto farmaci generici, ove presenti, secondo prescrizione medica. Sono escluse le spese per acquisto di farmaci già coperti dal SSN;
4. Tickets sanitari di diagnostica strumentale qualora non già coperti dal SSN (con presentazione di prescrizione medica);
5. Spese diverse secondo specifiche progettualità dei servizi competenti.

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata.

E' compito dell'assistente sociale verificare che il contributo sia stato utilizzato secondo quanto definito nel progetto personalizzato, con facoltà di chiedere al beneficiario documentazione delle spese sostenute.

Art. 11 Deroghe

L'amministrazione intende salvaguardare alcune situazioni che presentano un quadro di "rischio" per la condizione di salute, per le necessità di "protezione sociale", per la necessaria "tutela dei diritti fondamentali dell'uomo" e per tutti gli interventi indifferibili ed urgenti.

In questi casi, la soglia ISEE fissata per l'accesso non è vincolante. Inoltre l'intervento urgente viene prestato anche qualora non sia immediatamente possibile l'intervento di altri Enti competenti e nelle more della presentazione ai sensi del DPCM 159/2013 della dichiarazione ISEE.

Pertanto la Commissione Tecnica può autorizzare, per periodi di tempo limitati interventi economici straordinari a favore di persone in possesso di condizioni e requisiti diversi da quelli disciplinati nel presente regolamento che, per cause eccezionali e straordinarie, segnalate dall'assistente sociale previa valutazione professionale del caso, si trovino in difficoltà tale da giustificare un intervento di sostegno economico a tutela delle situazioni di cui al comma 1.

Gli interventi indifferibili e urgenti legati alle emergenze, infine, possono essere erogati contestualmente alla pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013.

CAPO III – ALTRI CONTRIBUTI

Art. 12

Sostegno economico finalizzato ad un servizio alla comunità locale

Possono essere concessi contributi economici finalizzati a facilitare l'inserimento lavorativo di persone in disagio sociale che presentino difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Il progetto personalizzato dovrà contenere, in una logica di temporaneità, le modalità di impegno dell'interessato, che non si dovrà configurare in alcun modo come prestazione di tipo lavorativo.

L'importo del contributo, per la peculiarità del progetto, potrà anche derogare i limiti previsti dal presente Regolamento, **secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti.**

Art. 13

Buoni spesa e buoni pasto

In sostituzione di prestazioni in denaro, possono essere erogati buoni-spesa finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità, ovvero buoni-pasto da consumare presso strutture convenzionate.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Budget, limiti di reddito e soglie ISEE

Al Settore Servizi sociali, autorizzato a erogare prestazioni in denaro, è assegnato annualmente un budget determinato in base alle risorse disponibili del bilancio di previsione e delle esigenze espresse dall'ambito territoriale di competenza.

I Funzionari Responsabili del servizio sono tenuti, ciascuno per la parte di competenza, al monitoraggio del budget attraverso il rendiconto mensile dell'andamento della spesa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse assegnate.

La Giunta Comunale, annualmente, aggiorna gli importi ed i limiti di reddito e può, sulla base di specifica istruttoria, volta a valutare gli impatti economico-finanziari delle scelte assunte, aggiornare/modificare con riferimento agli interventi economici la soglia ISEE di accesso, gli importi massimi erogabili.

Art.15

Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta

Le persone e i nuclei familiari beneficiari, sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico. Il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla "presa in carico" , con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli secondo la normativa vigente.

Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal D.P.R. 445/00.

A tal fine ci si avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri enti della Pubblica Amministrazione. Le verifiche verranno effettuate dall'Ufficio di Settore individuato dal Dirigente e avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza.

Art.16

Azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente

I cittadini che hanno usufruito indebitamente di interventi economici dell'Amministrazione sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito indebitamente, salve le conseguenze penali previste dall'art.496 C.P. nel caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di documenti falsi. L'interessato perderà il diritto alla prestazione

Art.17

Parenti obbligati agli alimenti

Il Servizio Sociale, nel valutare la necessità dell'intervento economico, esplora anche la presenza di familiari e parenti prossimi che, per la loro capacità economica, potrebbero intervenire a favore dell'utente.

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti, tuttavia, non esclude la possibilità per l'Ente di erogare interventi economici qualora si ravvisi che il diniego da parte dell'Ente possa esporre la persona/famiglia ad una situazione di grave rischio e/o qualora ricorrano i presupposti di cui al precedente art. 11, fatte salve le eventuali operazioni di rivalsa a carico degli obbligati.

Art. 18

Pubblicità e trasparenza

I contributi erogati sono soggetti alle normative previste in materia di trasparenza e pubblicità.

Al termine di ogni esercizio finanziario verrà redatto un resoconto sull'erogazione dei contributi concessi (dati aggregati riportanti il numero di soggetti e l'ammontare complessivo) e sui controlli effettuati.

Art. 19

Informazioni

L'Amministrazione Comunale provvederà ad informare, con cadenza annuale, le Organizzazioni Sindacali circa l'attività svolta.

Art. 20

Entrata in vigore e norma di rinvio

L'entrata in vigore del Regolamento comporta l'abrogazione di tutte le norme con esso incompatibili; resta salva l'applicazione delle altre agevolazioni previste dai vigenti reg. comunali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia di Assistenza sociale.

